DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/1122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che la decisione 76/267/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE [5], prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE [6], modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 [7] ;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto ;

considerando che la domanda di rimborso presentata dal Regno del Belgio per le spese sostenute nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE ; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 335 893 533 FB ed è ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
a norma dell'articolo 8	261 378 815 FB	31 219 443 FB
a norma dell'articolo 10	4 024 838 FB	—
a norma dell'articolo 11	31 955 636 FB	—
a norma dell'articolo 12	7 314 801 FB	—
a norma dell'articolo 13	—	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 83 973 383 FB ;

considerando che la domanda non solleva alcuna decisione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti ; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 83 973 383 FB :

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno del Belgio nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato a 83 973 383 FB.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente